

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

## **VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

### **Modifica statuto**



Il Giorno 23/02/2020, alle ore 09,30, presso l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Benevento, in via Tommaso Rossi, 22, comune di Benevento si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione WWF Sannio - APS, come da avviso inviato agli associati in data 01/02/2020 per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Modifica dello Statuto ai sensi del D. Lgs, n. 117/2017
- 2) Approvazione bilancio sociale anno 2019

Il Presidente Camillo Campolongo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Ivan Maraviglia che accetta. Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati Campolongo Camillo, Maraviglia Ivan, Romano Giacomo, Mobilia Sabatino, Tufo Daniele, Castagnozzi Anna, Palummo Paolo, Schettino Ciro Maria, Grimaldi Silvana, Altieri Piera, Canelli Ernesto, Polese Gelsomina (delega a Ivan Maraviglia), Rossi Rosalba, Serino Lucio, Masi Sorrentina (delega a Rossi Rosalba), Vitto Antonio (delega a Campolongo Camillo) Iannella Pellegrina (delega a Schettino Ciro Maria), Gea Pedro (delega a Romano Giacomo).

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra il punto 1 all'ordine del giorno e le motivazioni che hanno reso necessaria la modifica dello statuto dell'associazione ai fini dell'iscrizione dell'associazione WWF Sannio - APS, nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale nelle more dell'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 18 soci; contrari nessuno, astenuti nessuno. Dichiara dunque approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017 e di procedere all'iscrizione dell'Associazione WWF Sannio - APS nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Il Presidente di seguito procede alla lettura del bilancio consuntivo 2019 illustrando dettagliatamente le singole voci che lo compongono e relazionando nel contempo sulle attività poste in essere dall'associazione nello scorso anno. Si apre la discussione, dopo dibattito propone di mettere in votazione il bilancio consuntivo 2019. Si accerta che sono favorevoli all'approvazione del bilancio n° 18 soci, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Presidente dichiara dunque approvato il bilancio consuntivo 2019 che dispone di conservare agli atti come "allegato B" della presente delibera.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale

Il Segretario

Il Presidente

ASSEMBLEA WWF SANNO DEL 23/02/2020

SOEI PRESENTI:

Schl Hb  
Silvana Gimolli



Luigi Marino

Luigi Marino

Luigi Marino

Luigi Marino

Luigi Marino

Luigi Marino

Luigi Marino

Luigi Marino

Luigi Marino

Luigi Marino x delega ANNETTA PELLEGRINA

Luigi Marino x delega PEDRO GEA

Luigi Marino

Luigi Marino

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

# STATUTO

## ART. 1

### *Denominazione e sede*

È costituita ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE WWF SANNIO - APS" da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel comune di Benevento e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata fermo restando che l'uso del marchio WWF e della medesima denominazione è consentito nei limiti degli accordi vigenti con WWF Italia. L'Associazione riconosce in WWF ITALIA il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne allo svolgimento delle attività comuni; l'associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari del WWF ITALIA, impegnando l'ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di associazione di promozione sociale.

L'Associazione utilizzerà l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale e del relativo acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

## ART. 2

### *Scopo, finalità, attività*

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di propri soci di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati al WWF ITALIA della quale l'Associazione fa parte.

L'Associazione ha come scopo la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità delle specie e degli ecosistemi, nonché la realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo Settore.

Il perseguimento di questi scopi avviene, attraverso:

- 
- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo Settore;
  - b) la conservazione della biodiversità, intesa su scala genetica, di specie ed ecosistemica;
  - c) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali a breve e lungo termine, per il mantenimento e la conservazione delle comunità biologiche esistenti ed i beni e servizi ecosistemici che ne derivano;
  - d) la lotta ai disturbi di tipo antropico che gravano sugli ecosistemi naturali, identificati come inquinamento, risorse naturali, ed invasione di specie aliene;
  - e) la formazione culturale e divulgazione scientifica;
  - f) l'adozione di metodi partecipativi sui temi sopracitati;
  - g) sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
  - h) supporto alla ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente;
  - i) gestione diretta di aree di interesse naturalistico, storico e ambientale anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
  - j) consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della gestione dell'ambiente anche inerenti all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
  - k) tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
  - l) proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare nel territorio di competenza, le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti etc. coerenti con le finalità qui espresse;
  - m) attività di formazione, divulgazione ed educazione rivolta ai soci ed ai terzi, finalizzata alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;
  - n) promozione e sostegno della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi e alla difesa dell'ambiente;
  - o) tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio nel contesto storico, culturale e paesaggistico dei luoghi
  - p) promozione e realizzazione di pubblicazioni di interesse divulgativo e supporto a quelle di tipo scientifico;
  - q) la tutela, la cura e la salvaguardia della flora e della fauna selvatica.
  - r) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti [XY1] sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente deliberata da parte del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività dell'Associazione si conformano ai principi fondamentali, agli scopi e ai programmi del WWF Internazionale e del WWF Italia, anche attraverso:

- a) la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale e internazionale del WWF e ai relativi eventi nazionali e regionali;
- b) la promozione e il sostegno delle attività del WWF Italia, anche attraverso la contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento, nonché la partecipazione all'allargamento della base sociale del WWF Italia.

### ART. 3

#### *Ambito Territoriale*

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio di Benevento e Avellino e nelle rispettive Province.

### ART. 4

#### *Efficacia e modifica dello Statuto*

Lo Statuto vincola i soci alla sua osservanza; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Assemblea dei soci delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti più particolari.

Lo Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata con la presenza minima della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### ART. 5

#### *Ammissione e numero dei soci*

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche o Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro

opera, con le loro competenze e conoscenze. Possono essere iscritti al WWF Sannio solo i soci del WWF Italia.

Possono essere ammessi in qualità di socio altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero di soci non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo nel libro degli soci.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio probiviri se costituito, o l'Assemblea dei soci che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'Associazione.

## ART. 6

### *Diritti, doveri, esclusione*

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare le sedi dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di consultazione dei libri sociali, il socio può consultarli limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci egli si fa carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantirgli la conoscenza dei fatti dell'organizzazione<sup>[xv2]</sup>.

Il socio può richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano.

La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo dell'adesione, per decesso o a seguito di recesso del socio, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le finalità dell'associazione, le deliberazioni degli organi associativi compreso il versamento delle quote associative. Ogni socio è tenuto ad avere un contegno compatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione senza assumere comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllare l'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dell'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi dovuti ad alcun titolo.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## ART. 7

### *Quote sociali*

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente o al momento dell'iscrizione per l'anno in corso. Nessun diritto spetta al socio receduto o escluso come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte.

## ART. 8

### *Organi sociali*

L'Associazione è dotata di strutture democratiche. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- l'Organo di controllo (eventuale),
- il Collegio dei Probiviri (eventuale).

Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo (eventuale) - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ART. 9

### *L'Assemblea dei soci*

L'Assemblea dei soci (in seguito "Assemblea") è composta da tutti i soci. È presieduta da uno dei soci presenti scelto concordemente o a maggioranza. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, per convocazione da parte del Presidente, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo posta elettronica contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro dei soci. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. La convocazione dovrà essere, altresì, pubblicata sul sito dell'Associazione ed esposta nella sede legale dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro dei soci.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega per ciascuno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione dei soci;
- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità o l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ad eccezione dei casi indicati specificamente nello Statuto o dalla legge.

Le deliberazioni e le discussioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea. Il verbale è conservato nella sede dell'Associazione e ciascun socio ha il diritto di consultarlo e di trarne copia ai sensi del precedente art 6.

## ART. 10

### *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri compreso il Presidente, eletti tra i componenti dell'Assemblea e dura in carica tre anni.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

È l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità dovranno essere valutate in sede di candidatura alle cariche direttive, dall'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. È presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Un consigliere decade ed è sostituito a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo quando non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei consiglieri subentra il primo dei non eletti; Il nuovo consigliere così nominato durerà in carica per il tempo residuo del mandato del consigliere che ha sostituito.

Qualora non siano più possibili subentri a seguito di dimissioni o decadenza il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni entro tre mesi per l'intero Consiglio Direttivo.

## ART 11

### *Presidente*

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi. Ove il Presidente non provveda, l'Assemblea dovrà essere convocata da almeno la metà dei soci.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano la stessa.

Presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive i verbali e controlla che siano custoditi presso la sede dell'Associazione e che i soci possano consultarli.

Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge, egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

La richiesta di revoca del Presidente dev'essere proposta da un terzo dei soci e contenuta nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

La revoca del Presidente è validamente determinata dall'Assemblea dei soci alla quale partecipino la metà più uno dei soci.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## ART. 12

### *Organo di Controllo (eventuale)*

L'Organo di Controllo, anche monocratico, può essere nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ART. 13

### *Incompatibilità e conflitto di interessi*

Non può candidarsi né essere eletto negli organi statutari il socio che:

- a) ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- b) sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- c) ricopra incarichi consiliari o di rappresentanza istituzionale o comunque incarichi non retribuiti nella Fondazione WWF Italia, o in altre società o enti collegati o controllati dall'associazione di promozione sociale o dal WWF Italia o dalla predetta Fondazione;
- d) intrattenga rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione di promozione sociale o dal WWF Italia o da altre società, enti, strutture professionali che collaborano con le suddette Associazioni a titolo oneroso, compresa la Fondazione WWF Italia, o che sono collegate o controllate dalle stesse;
- e) svolga attività in conflitto di interessi con l'Associazione.

## ART. 14

### *Libri sociali obbligatori*

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione conserva e tiene aggiornati:

- a) il libro dei soci ordinari e volontari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

## ART. 15

### *Patrimonio*

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi privati e quote associative;

- donazioni;
- contributi dello Stato e di enti pubblici;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore; in caso di lasciti testamentari come pure di qualsiasi altra disposizione relativa a beni provenienti da negozi mortis causa, qualora disposta a favore dell'Associazione, le relative somme verranno devolute a WWF Italia;
- contributi di organismi internazionali, ferma restando la preclusione per l'Associazione di svolgere attività di cooperazione internazionale.

I beni immobili o mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I suddetti beni, fatte salve le eccezioni di cui al precedente punto e), nonché quelli mobili che si trovano nella sede dell'Associazione, sono collocati nell'inventario, che è depositato presso la stessa sede e che può essere consultato dagli aderenti.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

## ART. 16

### *Bilancio*

L'Associazione redige il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea, unitamente alla relazione del Presidente che deve contenere informazioni sulle attività svolte nell'anno precedente e quelle previste per l'anno in corso, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale devono essere impiegati per il perseguimento delle finalità dell'associazione<sup>[xy3]</sup>.

## ART. 17

### *Collegio dei Probiviri (eventuale)*

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare il ricorso dell'aspirante socio ex art. 6 dello Statuto;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## ART. 18

### *Convenzioni*

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è conservata, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Il Presidente sottoscrive le convenzioni.

## ART. 19

### *Dipendenti e collaboratori autonomi*

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci. I rapporti con i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento approvato dall'Associazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

## ART. 20

### *Soci Volontari*

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

## ART. 21

### *Assicurazione dei soci volontari*

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

## ART. 22

### *Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo*

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con una maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, al WWF Italia, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

## ART. 23

### *Disposizioni finali*

Fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.